

Lotto 6

**Assicurazione RESPONSABILITA' CIVILE, INCENDIO/FURTO/RAPINA e KASKO
AUTOVEICOLI di proprietà e/o in uso al CONTRAENTE**

**Azienda Unità
Sanitaria Locale 6
Palermo**

Via Cusmano n°24

90141 Palermo (PA)

CF. e P. IVA 04328340825

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

RC AUTO INCENDIO FURTO/RAPINA KASKO

Definizioni – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale – Norme operanti in Caso di Sinistro –

Sezione I°- RCA Oggetto dell'Assicurazione – Massimali – Esclusioni – Norme che regolano l'Assicurazione R.C.A –

Sezione II° - I./F./Kasko Oggetto dell'Assicurazione – Esclusioni – Norme che regolano l'Assicurazione I./F./Kasko - Scoperti/Franchigie – Limiti –

- PARTE I° -

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si debbono intendere per:

ASSICURAZIONE	il Contratto di assicurazione
POLIZZA	il Documento che prova l'assicurazione
CONTRAENTE	L'Azienda che stipula l'assicurazione
ASSICURATO	Il Contraente o, se diverso, il soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'assicurazione
SOCIETA'	la Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che presta l'assicurazione
PREMIO	la somma dovuta dalla Contraente alla Società
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro;
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
INDENNIZZO/INDENNITA' RISARCIMENTO	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro
COSE	sia gli oggetti materiali sia gli animali
SCOPERTO	l'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista dalle Norme contrattuali sulla somma liquidabile a termini di Polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, viene detratto da detta somma, per restare ad esclusivo carico dell'Assicurato;
FRANCHIGIA	l'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di polizza, per restare a carico esclusivo dell'Assicurato
LIMITE DI INDENNIZZO LIMITE DI RISARCIMENTO	la somma massima dovuta dalla Società

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE dei veicoli della "Azienda Unità Sanitaria Locale n°6 - Palermo" - RCT derivante dalla circolazione dei veicoli (L. 990/69), Incendio, Furto, Rapina veicoli e KASKO

DANNO CORPORALE	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno Morale
DANNI MATERIALI	ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa
MASSIMALE per SINISTRO	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
PERIODO di ASSICURAZIONE	il periodo pari o inferiore a 36 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale
LEGGE	la legge 24.12.1969 - n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni ed integrazioni;
REGOLAMENTO	il regolamento di esecuzione della predetta Legge;
TARIFFA	La Tariffa dell'Impresa in vigore al momento della stipulazione del presente capitolato speciale.
DEGRADO	il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo;
ACCESSORIO	dotazione di serie e non, rientrante nel novero degli optional;
DOTAZIONE SPECIALE	dotazione di strumenti particolari stabilmente fissati al veicolo rientranti nel valore assicurato;
OPTIONAL	l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino;

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

La presente polizza n° è retta dalle condizioni tutte a stampa di cui al modello nonché dalle condizioni che seguono con la precisazione che, in caso di discordanza, prevarranno quelle più vantaggiose per il Contraente.

1 CONSULENZA E ASSISTENZA - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

L'Azienda si è avvalsa, per la redazione del presente Capitolato così come per gli atti connessi, della consulenza e dell'assistenza della VIRAS INTERNATIONAL INSURANCE BROKER S.p.A.

Tutte le comunicazioni fra l'Azienda e la Compagnia e le eventuali modifiche del contratto, devono essere fatte, per essere valide, per iscritto.

2 DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA – PAGAMENTO DEL PREMIO

La presente assicurazione ha durata di anni tre con effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2006 alle ore 24:00 del 31/12/2009.

Alla scadenza del 31/12/2009 la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta, fatte salve eventuali previsioni di legge circa la possibilità di rinnovare il contratto a seguito di accordo tra le Parti.

E' facoltà dell'Ente Contraente richiedere alla Società, entro i 30 giorni antecedenti la scadenza, la proroga della presente assicurazione, ai fini del completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di un anno ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

In tal caso la regolazione avverrà con le modalità previste dall'Art. 3 che segue, successivamente al termine del periodo di proroga.

Nel rispetto dell'Art. 172 del Codice delle Assicurazioni e nell'interesse del Contraente/Assicurato si conviene tra le Parti che è facoltà di entrambe le Parti medesime disdire il presente contratto ad ogni scadenza annuale con preavviso:

- di novanta giorni, a mezzo lettera raccomandata A/R, per gli Assicuratori;
- di quindici giorni, a mezzo lettera raccomandata A/R, per il Contraente/Assicurato;

La prima rata di premio potrà essere pagata entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto, ferma restando l'operatività della copertura, che altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento

A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile le rate di premio successive potranno essere pagate entro 60 giorni dalla relativa data di scadenza, fermi restando l'operatività della copertura, le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 Codice Civile.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria dell'Ente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Compagnia Delegataria, a mezzo raccomandata o telex o telefax.

Il premio offerto resterà invariato per tutta la durata del contratto, ferme restando le regolazioni premio (per le inclusioni e/o le esclusioni).

3	COPERTURA A LIBRO MATRICOLA E REGOLAZIONE PREMIO
---	---

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché registrati al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) come appartenenti al Contraente.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso del periodo di assicurazione, il premio sarà determinato in base ai costi convenuti in sede di gara e indicati sul Libro Matricola.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 dal giorno risultante dalla comunicazione scritta con cui sono state notificate o, comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.

È ammesso beneficiare dell'eventuale classe di merito maturata dal veicolo escluso, nel caso in cui la tipologia del veicolo incluso sia la medesima di quello escluso e, sempreché, l'inclusione e l'esclusione siano contestuali e venga mantenuta la stessa forma tariffaria del veicolo escluso, in tal caso la società considererà le predette operazioni come sostituzioni.

Qualora l'Ente fornisca, in buona fede, dichiarazioni errate, incomplete o inesatte, la Società riconosce comunque la piena validità della garanzia, fermo il diritto di richiedere l'eventuale maggior premio non percepito.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

L'appendice di regolazione del premio deve essere emessa, dalla Società, per ogni periodo di assicurazione, entro 60 giorni dal termine del periodo stesso.

In caso di aumento rispetto al premio anticipato, l'Ente Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte del premio imponibile riscosso in più oltre al maggiore premio percepito per il periodo di assicurazione.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dall'Ente Contraente per la rata successiva, dovranno essere versate entro il 60° giorno dalla data di emissione del relativo documento.

4	COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)
---	---

L'assicurazione può essere divisa per quote tra diverse Società, in caso di sinistro la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento dell'indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Con la firma della Polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che le modifiche stesse siano preventivamente pattuite con le Coassicuratrici e con la Delegataria.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Coassicuratrici.

5	IMPOSTE E TASSE
---	------------------------

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

6	FORO COMPETENTE
---	------------------------

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente/Assicurato.

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE dei veicoli della “Azienda Unità Sanitaria Locale n°6 - Palermo” - RCT derivante dalla circolazione dei veicoli (L. 990/69), Incendio, Furto, Rapina veicoli e KASKO

7	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
---	----------------------------

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

8	ESTENSIONE TERRITORIALE
---	-------------------------

L'assicurazione vale per i territori degli Stati della Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Slovenia, della Croazia, dell'Ungheria e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

9 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro RCA il Contraente deve:

- a) darne avviso alla Società entro 15 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio preposto, specificando la data, il luogo in cui si è verificato e la descrizione dell'evento;
- b) far seguire, non appena possibile, gli eventuali riferimenti testimoniali, le ulteriori informazioni e/o documenti, così come eventuali comunicazioni e/o atti giudiziari inerenti il sinistro.

In caso di sinistro Incendio/Furto/Rapina e Kasko, il Contraente/Assicurato deve:

- a) darne avviso scritto alla Società entro dieci giorni da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio preposto (Art. 1913 CODICE CIVILE);
- b) deve specificare in tale denuncia la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, il nome e il domicilio degli eventuali testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

La Società si riserva di far eseguire la perizia dell'autoveicolo danneggiato. La perizia eseguita da incaricato della Società entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione del sinistro e solo trascorso tale periodo, è data facoltà all'Assicurato di provvedere direttamente alle riparazioni dandone comunicazione alla Società a mezzo lettera raccomandata A/R e/o telefax. E' data inoltre facoltà all'Assicurato di far eseguire immediatamente le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina più vicina: l'Assicurato ha però l'obbligo di conservare le tracce ed i resti del sinistro fino all'accertamento del danno da parte della Società.

L'Assicurato sotto pena di decadenza dal diritto di indennizzo, non può giungere ad accordi diretti col terzo responsabile, né ottenere da questi indennizzo anche parziale senza il consenso della Società.

10 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

In caso di sinistro Incendio/Furto/Rapina l'Ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del Terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Le parti rinunciano ad avvalersi degli Artt. 282 e 648 del Codice di Procedura Civile.

11 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO E DELL'INDENNIZZO

In caso di sinistro Incendio/Furto/Rapina e Kasko l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del mezzo, o delle sue parti, al momento del sinistro ed il valore che eventualmente resta del mezzo stesso o delle parti interessate dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero e dei danni di mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi ed il valore del mezzo prima del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico, e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE dei veicoli della "Azienda Unità Sanitaria Locale n°6 - Palermo" - RCT derivante dalla circolazione dei veicoli (L. 990/69), Incendio, Furto, Rapina veicoli e KASKO

Sono comunque escluse dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni e/o ripristini.

Sono compresi gli optional, gli accessori e le dotazioni speciali che risultino stabilmente installati sugli autoveicoli, semprechè il loro valore sia compreso nel capitale assicurato.

In caso di perdita totale dell'autoveicolo o di danno parziale avvenuti entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione la determinazione dell'ammontare del danno viene effettuata senza tener conto del degrado d'uso qualora la somma assicurata, compresa IVA, sia pari al prezzo di acquisto dell'autovettura risultante dalla relativa fattura. In caso di perdita totale o danno parziale dell'autovettura avvenuta oltre i 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, la Società rimborserà, nel limite della somma assicurata, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In caso di sinistro il valore assicurato s'intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo pari all'indennizzo riconosciuto.

Su richiesta della Contraente e previo consenso della Società, il valore assicurato può essere integrato di un importo corrispondente alla riduzione subita, mediante il pagamento del relativo rateo di premio spettante alla Società stessa.

Sia in caso di danno totale che parziale la Società corrisponderà all'Assicurato l'indennizzo con deduzione, sul danno risarcibile, dell'eventuale scoperto indicato in polizza.

12	RIPARAZIONE – REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA
----	---

In caso di sinistro Incendio/Furto/Rapina, salvo le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato potrà provvedere a riparazione solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari a di 8 giorni lavorativi, dalla comunicazione di sinistro, anche senza aver ricevuto il consenso della Società.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

13	RECUPERO DELLE COSE RUBATE
----	----------------------------

In caso di sinistro Incendio/Furto/Rapina se le cose (veicolo e/o sue parti) vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha risarcito il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla stessa l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Qualora si abbia il recupero prima dell'indennizzo del danno la Società risponderà soltanto dei danni eventualmente sofferti dalle cose medesime in conseguenza del furto.

L'assicurato all'atto in cui riceve dalla Società l'indennizzo del danno, si impegna a conferire alla Società mandato irrevocabile a vendere il veicolo assicurato qualora lo stesso venga ritrovato. autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita e comunque mettendo l'importo predetto a disposizione della stessa.

14	GESTIONE DELLE VERTENZE LEGALI
----	--------------------------------

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha, altresì, facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società presta inoltre la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese come previsto dall'Art. 1917 del Codice Civile anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.

In tutti i casi le spese di difesa restano a carico della Società nel limite del quarto del massimale assicurato.

15	OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO
----	--

Con periodicità annuale la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di trenta giorni antecedenti ogni scadenza annuale, i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Società offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La Società, inoltre, con periodicità annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (con indicazione delle motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione della targa o del numero di telaio dell'Assicurato, del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Al termine di ogni scadenza annuale la Società dovrà rilasciare al Contraente l'attestazione dello stato di rischio, entro e non oltre i primi dieci giorni lavorativi del mese di scadenza della polizza e comunque non oltre i cinque giorni antecedenti tale scadenza.

SEZIONE I – Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA)

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli indicati nel contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.

MASSIMALI ASSICURATI

Responsabilità Civile Autoveicoli

Euro 2.500.000,00
Euro 2.500.000,00
Euro 2.500.000,00

per sinistro con il limite di
per persona e di
per danni a cose ed animali

ESCLUSIONI RC AUTO

- L'ASSICURAZIONE NON È OPERANTE:**
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;-
 - nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
 - nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'Art. 63 del DPR 15 giugno 1959, n. 393;
 - nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
 - nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizione vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri In cui sia applicabile l'Art. 18 della legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI**

16 | BONUS / MALUS (per le autovetture e le auto ad uso promiscuo)

- 1 La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti al punto successivo e che si articola in classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livello di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella della Compagnia (classi di merito) allegata.
- 2 All'atto della stipulazione del contratto viene assegnata la classe di merito "di ingresso" prevista dalla tabella della Compagnia se:
 - a il veicolo è immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
 - b il veicolo è assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico.
- 3 Per la copertura assicurativa relativa a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare aggiornato (in mancanza documento equivalente temporaneo rilasciato da agenzia autorizzata o dal PRA) ovvero l'appendice di cessione del contratto.
- 4 In difetto tale veicolo viene assicurato assegnandogli la classe di merito più alta prevista dalla tabella.
- 5 Per le annualità successive a quella della stipulazione del contratto al veicolo assicurato è assegnata, all'atto del rinnovo, la classe di merito di pertinenza, stabilita in base alla tabella delle regole evolutive della Compagnia. Tale assegnazione viene predisposta a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso in cui a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, la Società abbia provveduto a porre una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni (ovvero nel caso in cui la Società non abbia creato alcuna riserva), il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
- 6 Nel caso in cui il veicolo da assicurare, in precedenza, sia già stato assicurato presso altra Società nella forma a "Bonus/Malus", gli viene assegnata all'atto della stipulazione, la classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'Art. 2 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, rilasciata dal precedente assicuratore.
- 7 In mancanza della consegna dell'attestazione al veicolo è assegnato la classe di merito più alta prevista nella tabella della Compagnia.

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE dei veicoli della "Azienda Unità Sanitaria Locale n°6 - Palermo" - RCT derivante dalla circolazione dei veicoli (L. 990/69), Incendio, Furto, Rapina veicoli e KASKO

- 8 Tale criterio si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "Bonus/Malus" che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che la Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, al veicolo è assegnata la classe di merito indicata nell'attestazione ovvero la classe di merito di "ingresso" a seconda che la inclusione in garanzia dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.
- 9 Nel caso che il veicolo si già stato assicurato, nella forma tariffaria "Bonus/Malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.
- 10 Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione del settimo comma.
- 11 Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe inferiore a quella d'ingresso (Es.13ma) della tabella classi di merito allegata dalla Compagnia ed il contratto è assegnato a questa classe.
- 12 La disposizione di cui al settimo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Società o al Commissario liquidatore. In tal caso la Contraente deve dichiarare, ai sensi per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
- 13 L'assegnazione alla classe di merito effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al settimo e ottavo comma è soggetta a revisione sulle basi delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data.
- 14 L'eventuale differenza di premio risultante a credito della Contraente sarà rimborsata dalla Società entro 30 giorni dalla data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio di regolazione.
- 15 Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito "d'ingresso" prevista nella tabella, a meno che la Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
- 16 Per le annualità successive si applica anche ai contratti di cui al comma sesto, settimo, ottavo, nono e decimo la disposizione del quinto comma.

La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "Bonus/Malus" in corso con la Società che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

La Società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come *senza seguito*, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con la Contraente originaria, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale, lo stesso sarebbe stato

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE dei veicoli della "Azienda Unità Sanitaria Locale n°6 - Palermo" - RCT derivante dalla circolazione dei veicoli (L. 990/69), Incendio, Furto, Rapina veicoli e KASKO

assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società invierà all'assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive, con i relativi conguagli del premio.

E' facoltà della Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri od anche per un singolo sinistro, avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione o di furto totale del veicolo assicurato. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto, fermo restando quanto stabilito dal precedente Art.3.

17	CLASSI DI MERITO (per i veicoli diversi dalle autovetture e dalle auto ad uso promiscuo)
----	--

La presente assicurazione è stipulata nella forma prevista dalla Compagnia, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti al punto successivo e che si articola in classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livello di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella (classi di merito) della Compagnia allegata.

Per tutto il resto si rimanda al precedente Art. 16 ed alle tabelle della Compagnia.

18	PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'
----	---

Per l'applicazione delle regole evolutive di cui ai precedenti Articoli 16) e 17) sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

19	TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO – Articolo abrogato e non operante
----	---

In caso di trasferimento della proprietà del veicolo che importi cessione del contratto di assicurazione il cedente e il cessionario sono tenuti a darne immediata comunicazione all'assicuratore, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione e, ove occorra, del nuovo contrassegno. Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.

20	SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO
----	---

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società provvederà con impegno della Contraente alla restituzione di quelli sostituiti; in caso di smarrimento occorre la denuncia originale presentata all'Autorità competente.

21 | CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del veicolo la copertura cessa a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione.

La Contraente deve darne notizia all'Impresa, fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, la copertura cessa a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata successiva alla data del furto stesso.

La Società rinuncia a esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

22 | RIMORCHI

La garanzia vale per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, da manovre a mano, nonché, sempre qualora il rimorchio sia staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

23 | OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

La Società assicura la responsabilità dell'Ente Contraente per danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di scarico da carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendano parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

24 | VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

25 | RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI

La Società garantisce l'Assicurato e il Conducente per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione del veicolo contrattualmente identificato, per la Responsabilità Civile derivante ai Trasportati, per danni cagionati a Terzi non trasportati sul veicolo identificato in occasione di circolazione dello stesso.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

- qualora il veicolo identificato non sia coperto da garanzia RCA prestata dalla Società;
- per i danni cagionati a cose di Terzi che l'Assicurato od i Trasportati abbiano in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;
- se i Terzi danneggiati non rientrano tra quelli considerati tali dall'Art. 4 della Legge 990/69 nei riguardi dei beneficiari della garanzia.

26 | AZIONE DI RIVALSA

A parziale deroga di quanto previsto nell'articolo *Esclusioni* della presente sezione (1) la Società rinuncia all'azione di regresso nei confronti:

a) del Contraente:

- se il Conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti da Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli Articoli 186 e 187 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE dei veicoli della "Azienda Unità Sanitaria Locale n°6 - Palermo" - RCT derivante dalla circolazione dei veicoli (L. 990/69), Incendio, Furto, Rapina veicoli e KASKO

b) del Contraente e del Conducente:

- quando il veicolo sia adibito a trasporto di cose, in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo.

SEZIONE II – Incendio/Furto e Rapina / Kasko

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) INCENDIO.

La Società assicura i danni materiali arrecati da incendio al veicolo assicurato, compresi, lo scoppio del motore e dell'azione diretta del fulmine anche se non seguiti da incendio.

La Società risponde anche dei danni che lo scoppio della benzina, nafta, gas, metano, contenuti nell'automezzo assicurato e destinati al funzionamento del motore, può ocasionare all'automezzo stesso anche quando non vi sia sviluppo d'incendio.

b) FURTO E RAPINA.

La Società assicura il veicolo completo di accessori e pezzi di ricambio di normale dotazione forniti dalla casa costruttrice, apparecchi radio, condizionatori d'aria e dotazioni speciali, purché saldamente fissati sul veicolo medesimo, contro i danni del furto totale, parziale e della rapina, ovunque si trovino tanto al coperto che allo scoperto, fermo od in circolazione.

Sono parificati ai danni di furto e rapina i guasti cagionati al veicolo nell'esecuzione del furto o della rapina, consumato o tentato.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, in Euro, presso la sede della Società, entro 15 giorni dalla data della liquidazione, sempreché l'Assicurato abbia prodotto copia della *denuncia di sinistro* presentata all'Autorità competente ed inoltre, in caso di furto senza ritrovamento del veicolo, abbia fatto pervenire alla Società, *la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale* rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). La Società, sia in caso di furto parziale che di furto totale, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere *il certificato di chiusa istruttoria*.

c) KASKO – (valida esclusivamente per le auto e le auto ad uso promiscuo, salvo quanto disposto nella scheda di offerta)

La Società si riserva il diritto di non concedere tale copertura nel caso in cui la data di prima immatricolazione al PRA di detti veicoli sia antecedente a cinque anni rispetto alla data della richiesta di copertura.

La Società si obbliga, fino alla concorrenza dei valori indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli del Contraente, in conseguenza di:

- collisione con altri veicoli;
- urto contro ostacoli di qualsiasi genere;
- ribaltamento, fuoriuscita di strada verificatisi durante la circolazione;

DELIMITAZIONI KASKO

Non sono comunque risarcibili i danni:

- causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti terremoti, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine e sviluppo - comunque insorto - di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- conseguenti a furto e rapina (consumati o tentati) del mezzo o derivanti da incendio, salvo che questo ultimo non si sviluppi a seguito di collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di strada;

Elaborazione:

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE dei veicoli della "Azienda Unità Sanitaria Locale n°6 - Palermo" - RCT derivante dalla circolazione dei veicoli (L. 990/69), Incendio, Furto, Rapina veicoli e KASKO

- alle apparecchiature ed attrezzature particolari nonché agli apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere;
- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

ESCLUSIONI INCENDIO, FURTO, RAPINA VEICOLI

La Società non risponde dei danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni) anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o altro evento risarcibile in base alla presente estensione di garanzia;
- da dolo o colpa grave dell'Assicurato, valida anche per la Kasko;
- da bruciature causate da contatti di apparecchi elettrici, fiammiferi, sigari od altro ed in genere quelli derivanti da casi fortuiti non seguiti da incendio;
- i danni manifestatisi negli impianti elettrici per effetto dei fenomeni elettrici comunque occasionati; ove però si verificasse incendio che si estendesse oltre gli impianti elettrici, la Società risarcirà il danno risentito dalle altre parti del veicolo ed anche da quella degli impianti elettrici che dall'incendio venisse colpita

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
INCENDIO/FURTO E RAPINA / KASKO**

27 | ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO

Premesso che il valore da assicurare dovrà essere indicato dal proprietario del veicolo e che l'aggiornamento del valore commerciale è sempre a proprio carico, la Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta della Contraente, la quale può far conoscere la propria decisione di persona o per iscritto, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo, che verrà determinato annualmente sulla base del tasso riportato in polizza e calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Per le Società il cui programma di gestione polizze prevede tale aggiornamento automaticamente, esso potrà essere effettuato senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione, purché corrisponda al valore di mercato risultante dalla media aritmetica tra *Eurotax giallo* ed *Eurotax blu* od altre riviste similari, calcolato al momento del rinnovo contrattuale e sempreché la Contraente entro 60 giorni dalla scadenza non abbia effettuato diversa comunicazione.

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE dei veicoli della "Azienda Unità Sanitaria Locale n°6 - Palermo" - RCT derivante dalla circolazione dei veicoli (L. 990/69), Incendio, Furto, Rapina veicoli e KASKO

28	TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO – Articolo abrogato e non operante
----	---

In caso di trasferimento della proprietà del veicolo che importi cessione del contratto di assicurazione il cedente e il cessionario sono tenuti a darne immediata comunicazione all'assicuratore, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione e, ove occorra, del nuovo contrassegno. Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.

29	CRISTALLI (valida esclusivamente per le auto e le auto ad uso promiscuo)
----	---

La garanzia copre i danni subiti dai cristalli del veicolo (parabrezza, lunotto posteriore, specchietti retrovisori, vetri degli sportelli e delle fiancate laterali fisse o mobili, materiale trasparente del tettuccio apribile) conseguenti a causa accidentale o a fatto di terzi. Rigature, screpolature, segnature e simili sono escluse dalla presente assicurazione, così come i danni provocati alle altre parti del veicolo della rottura dei cristalli.

Le screpolature o le scheggiature sono parificate a rottura se costituiscono un serio pericolo di rottura.

Questa garanzia copre esclusivamente nei limiti per essa specificati, solo gli eventi che non siano oggetto delle altre assicurazioni.

30	PERDITA DELLE CHIAVI (valida esclusivamente per le auto e le auto ad uso promiscuo)
----	--

La Società rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o di bloccaggio/sboccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione di serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o sboccaggio del sistema antifurto.

31	SPESE DI IMMATRICOLAZIONE (valida esclusivamente per le auto e le auto ad uso promiscuo)
----	---

In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'Assicurato un indennizzo pari alle spese di immatricolazione o quelle relative al passaggio di proprietà, sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso.

32	RICORSO TERZI DA INCENDIO
----	----------------------------------

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio o di esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del veicolo non in circolazione ai sensi della Legge 24.12.1969, n. 990, successive modificazioni e integrazioni, risponde dei danni materiali e diretti causati dagli eventi suddetti alle cose di terzi.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato, fatta eccezione per il locale destinato a rimessa del veicolo.

33	DANNI MATERIALI DA EVENTI SOCIOPOLITICI (valida esclusivamente per le auto e le auto ad uso promiscuo immatricolati da non più di cinque anni)
----	---

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo, sabotaggio.

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà fare denuncia alle Autorità, inoltrando alla Società copia di tale denuncia vistata (in originale) dall'Autorità stessa.

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE dei veicoli della "Azienda Unità Sanitaria Locale n°6 - Palermo" - RCT derivante dalla circolazione dei veicoli (L. 990/69), Incendio, Furto, Rapina veicoli e KASKO

La garanzia per i danni diversi da quelli di incendio viene prestata con lo scoperto indicato nella tabella Scoperti, restando tale scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato stesso senza che Egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di indennizzo, assicurarli presso altra Società. Restano ferme ed invariate tutte le altre condizioni e pattuizioni di polizza in quanto non espressamente derogate dalla presente clausola.

34	EVENTI NATURALI
----	-----------------

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato da:

- Eventi atmosferici: uragano, bufera, tempesta, tempeste di vento, trombe d'aria, grandine, cicloni, tifoni, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non;

La garanzia si intende inoltre estesa ai danni provocati da:

- Eruzioni vulcaniche anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto delle eruzioni vulcaniche medesime;
- Terremoto intendendosi per tale un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. La Società risponde, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati da o per crollo parziale o totale dei fabbricati, od impianti fissi all'aperto, provocati da terremoto;
- Frane, smottamenti del terreno, caduta di neve o di ghiaccio, esplosioni naturali, caduta di oggetti, caduta di aerei o missili o parti di essi;
- Inondazioni, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto. La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da inondazioni provocate sia dal mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini sia artificiali che naturali, sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti.

35	DANNI ALLA TAPPEZZERIA IN CASO DI SOCCORSO A VITTIME DELLA STRADA (valida esclusivamente per le auto e le auto ad uso promiscuo)
----	--

La Società assicura il rimborso, delle spese sostenute dall'Assicurato per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo assicurato, in conseguenza del trasporto di vittime di incidenti stradali dal luogo del fatto al Pronto Soccorso, anche nel caso che si tratti di animali.

36	DANNI SUCCESSIVI AL FURTO ED ALLA RAPINA (valida esclusivamente per le auto e le auto ad uso promiscuo) – Articolo abrogato e non operante in base all'Art. 283 comma 1 lettera d) del Codice delle Assicurazioni
----	--

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal mezzo per effetto della circolazione successiva al furto od alla rapina. Il capitale assicurato è pari a quello in corso per la garanzia "Furto e Rapina". La garanzia non opera per i danni subiti dalle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli.

37	DANNI DA SCASSO (valida esclusivamente per le auto e le auto ad uso promiscuo)
----	--

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni da effrazione o scasso subiti dal mezzo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo suddetto.

Ad integrazione di quanto previsto dalle Norme che regolano la Gestione dei Sinistri si precisa che, unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla Società copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE dei veicoli della "Azienda Unità Sanitaria Locale n°6 - Palermo" - RCT derivante dalla circolazione dei veicoli (L. 990/69), Incendio, Furto, Rapina veicoli e KASKO

38	FURTO DOCUMENTI ASSICURATIVI (valida esclusivamente per le auto e le auto ad uso promiscuo)
----	---

La Società in caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, indennizzabile a termini di polizza, risarcisce i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita dei documenti assicurativi e dei benefici dell'assicurazione di responsabilità civile, corrispondendo l'importo pari al rateo di premio netto della garanzia di responsabilità civile relativo al periodo compreso fra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato.

La liquidazione del danno verrà effettuata contemporaneamente al pagamento dell'indennizzo per il furto del veicolo.

39	GARANZIA CONTRASSEGNO (valida esclusivamente per le auto e le auto ad uso promiscuo)
----	--

In caso di furto del veicolo assicurato in polizza, la Società corrisponderà al Contraente che abbia presentato il certificato dell'annotazione al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) della perdita del possesso, un indennizzo pari *al rateo di premio netto* relativo alla Responsabilità Civile, per il periodo intercorrente fra la data del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata.

Qualora il veicolo venga recuperato in data anteriore a quella indicata quale scadenza, nel relativo certificato/contrassegno di assicurazione, e il Contraente risulti ancora proprietario del mezzo (in quanto non risultano ancora concluse le procedure relative alla liquidazione del danno a seguito di *Furto*) l'indennizzo verrà corrisposto per il periodo intercorrente dalla data del furto e quella di ritrovamento.

40	TRASPORTO IN AMBULANZA (valida esclusivamente per le auto e le auto ad uso promiscuo)
----	---

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del guidatore e/o dei trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidente da circolazione, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso

41	SPESE DI NOLEGGIO DI UN'AUTOVETTURA (valida esclusivamente per le auto e le auto ad uso promiscuo)
----	--

In caso di sinistro incendio o furto totale o di furto parziale conseguente a furto totale, risarcibile a sensi di polizza, la Società rimborserà all'assicurato l'indennità fino alla somma indicata nella tabella Limiti di Indennizzo, quale indennizzo delle spese documentate, sostenute per il noleggio di un'autovettura, di caratteristiche similari, per il periodo corrispondente al tempo tecnico necessario alle riparazioni del veicolo.

42	TRAINO, RECUPERO E TRASPORTO DEL VEICOLO (valida esclusivamente per le auto e le auto ad uso promiscuo)
----	---

Qualora il veicolo non possa più procedere o non sia in grado di rientrare autonomamente, a seguito di incendio e/o furto o incidente, la Società rimborsa fino alla concorrenza degli importi sottoindicati, le spese sostenute per il recupero dello stesso per:

- a) traino ad una locale officina di riparazioni;
- b) trasporto dal luogo di avvenimento del sinistro al luogo di residenza dell'Assicurato, per i danni non riparabili in loco.

Le spese sostenute per il traino e/o trasporto devono essere documentate rispettivamente da regolare fattura e dai documenti originali di viaggio intestati all'Assicurato. La garanzia non è operante qualora il trasporto sia avvenuto a seguito di semplici guasti riparabili in loco.

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE dei veicoli della "Azienda Unità Sanitaria Locale n°6 - Palermo" - RCT derivante dalla circolazione dei veicoli (L. 990/69), Incendio, Furto, Rapina veicoli e KASKO

43	DISSEQUESTRO DEL VEICOLO (valida esclusivamente per le auto e le auto ad uso promiscuo)
----	---

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese l'Assicurato nelle pratiche giudiziarie e stragiudiziarie per lo svincolo del veicolo che sia stato sottoposto a fermo od a regolare sequestro da parte dell'Autorità Competente a seguito di un sinistro.

44	ASSISTENZA RITIRO PATENTE (valida esclusivamente per le auto e le auto ad uso promiscuo)
----	--

La Società rimborsa le spese giudiziali e stragiudiziali relative alle procedure per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione della patente di abilitazione alla guida, se conseguente ad incidente di circolazione che abbia comportato morte, lesioni gravi o gravissime a terze persone.

45	SPESE PARCHEGGIO E/O CUSTODIA (valida esclusivamente per le auto e le auto ad uso promiscuo)
----	--

La Società dietro presentazione della relativa documentazione rimborsa le spese sostenute per parcheggio e/o custodia, a seguito di furto totale o rapina, disposti dalle Autorità fino al giorno della comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento.

46	RIMPATRIO VEICOLO (valida esclusivamente per le auto e le auto ad uso promiscuo)
----	--

Sono comprese in garanzia le spese di rimpatrio del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale, incendio o furto.

Sono compresi in garanzia i danni arrecati al veicolo assicurato e perpetrati al fine di asportare oggetti non assicurati.

CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le Parti dichiarano di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni seguenti articoli delle Norme di Assicurazione:

2 DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA - PAGAMENTO DEL PREMIO

3 COPERTURA A LIBRO MATRICOLA – REGOLAZIONE PREMIO

6 FORO COMPETENTE

7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

ESCLUSIONI RC AUTO

DELIMITAZIONI KASKO

ESCLUSIONI INCENDIO, FURTO, RAPINA VEICOLI

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Ai sensi del DL. 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che eventualmente ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE dei veicoli della "Azienda Unità Sanitaria Locale n°6 - Palermo" - RCT derivante dalla circolazione dei veicoli (L. 990/69), Incendio, Furto, Rapina veicoli e KASKO

SCOPERTI – FRANCHIGIE - LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTI / FRANCHIGIE (Sc.) (Fr.) per sinistro	LIMITI DI INDENNIZZO
CRISTALLI	Fr. Euro 52,00	Euro 515,00 per evento
PERDITA CHIAVI		Euro 154,00 per evento
RICORSO TERZI DA INCENDIO		Euro 154.000,00 per annuo
DANNI MATERIALI DA EVENTI SOCIOPOLITICI	Sc. 10% con il minimo di Euro 154,00	Euro 51.000,00 per anno assicurativo
EVENTI NATURALI	Sc. 10% con il minimo di Euro 154,00	Euro 51.000,00 per anno assicurativo
DANNI ALLA TAPPEZZERIA PER SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA		Euro 258,00 per evento
TRASPORTO IN AMBULANZA		Euro 154,00 per evento
NOLEGGIO AUTOVETTURE		Euro 25,00 al giorno per un massimo di 15 giorni
TRAINO, RECUPERO E TRASPORTO DEL VEICOLO		Euro 128,00 locale officina Euro 258,00 luogo di residenza
ASSISTENZA RITIRO PATENTE		Euro 25,00 al giorno per un massimo di 180 giorni
PARCHEGGIO E/O CUSTODIA VEICOLO		Euro 51,00 al giorno Euro 516,00 per anno assicurativo
RIMPATRIO VEICOLO		Euro 258,00 per evento
FURTO (anche parziale)	Scoperto del 10% con il minimo di Euro 258,00	
FURTO (anche parziale) per autovetture	Scoperto del 10% con il minimo di Euro 154,00	
Eventi socio – politici	Scoperto del 10% con il minimo di Euro 154,00	
KASKO	Scoperto del 10% con il minimo di Euro 258,00	

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE dei veicoli della "Azienda Unità Sanitaria Locale n°6 - Palermo" - RCT derivante dalla circolazione dei veicoli (L. 990/69), Incendio, Furto, Rapina veicoli e KASKO

Assicurazione RESPONSABILITA' CIVILE AUTO/INCENDIO/FURTO/RAPINA e KASKO
Veicoli di proprietà e/o in uso al Contraente

DA ALLEGARE ALLA SCHEDA DI OFFERTA (ALLEGATO A)

Per la tabella "classi di merito" e quella delle "regole evolutive" si precisa che verranno adottate quelle della Compagnia aggiudicataria del servizio (da allegare all'offerta), fermo tutto il resto contenuto nel presente capitolato.

E' facoltà del Contraente accendere la copertura Kasko solo per i veicoli di Suo interesse.

Resta inteso che, all'atto della copertura dei rischi, il premio dovrà essere ricalcolato sulla base dell'effettiva Classe di assegnazione o sinistrosità pregressa, entrambe risultanti da apposita Attestazione di Rischio rilasciata dagli attuali Assicuratori.

Il Contraente s'impegna a fornire alla Società aggiudicataria le Attestazioni di Rischio originali e copia dei libretti di circolazione per ogni singolo veicolo, ove leggibile dall'Allegato C).

Onde fornire un preciso riferimento alle Compagnie è riportato, nell'**Allegato A** (scheda di offerta) al presente capitolato, l'elenco completo ed aggiornato dei veicoli dell'Azienda, e, nell'**Allegato B**, copia delle attestazioni dello stato di rischio (assegnazione 2005) trascritto dall'attuale Assicuratore nelle polizze;

L'aggiudicazione avverrà sommando i premi lordi offerti riferiti alle garanzie RC Auto e Furto/incendio/rapina, per tutti i veicoli indicati nell'Allegato A).

La base di calcolo per la RC Auto è la classe di merito, e/o sinistrosità pregressa, indicata dalle attestazioni dello stato di rischio di cui all'allegato B), mentre quella inerente il furto/incendio/rapina, i valori, ove espressi, indicati nell'ALLEGATO A).

Nel caso in cui il rischio di cui alla Scheda di Offerta, dovesse essere ripartito tra più Compagnie di Assicurazione, per ognuna di esse dovrà essere riportato quanto segue:

Data e luogo di sottoscrizione _____

N. Partita IVA _____

Sede dell'Ufficio delle
Imposte Dirette competente territorialmente _____

Agenzia di pertinenza (codice e Ragione sociale) _____

Delegataria Coassicuratrice Quota assunta %

Per accettazione

La Società
(Timbro e Firma) _____

Nel caso in cui l'offerta fosse sottoscritta dall'Agente, semprechè ne abbia i poteri, si potrà apporre il timbro dell'Agenzia purché vi sia riportata la ragione sociale della Compagnia.

Elaborazione:

